

Prot. RGS 0008273/2015

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni).

La finalità del proposto disegno di legge di delegazione legislativa è quella di perseguire gli scopi della sicurezza della circolazione stradale attraverso la redazione di un codice "breve", ispirato a principi di delegificazione delle norme e di semplificazione delle procedure ed informando le disposizioni del codice stesso e della disciplina applicativa in materia di regolazione dell'uso degli spazi fruibili per la mobilità stradale, di circolazione negli ambiti urbani, di norme di comportamento e relative sanzioni al principio di garanzia della sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli maggiormente vulnerabili.

Il disegno di legge introduce, a questo fine, disposizioni di delega di carattere ordinamentale che non determinano riflessi sulla finanza pubblica; d'altronde, l'intento del disegno di legge delega in argomento è procedere al riordino (e non all'individuazione di una nuova disciplina) in materia di Codice della strada, pertanto i settori di intervento individuati, quali ad esempio il riordino dei compiti di polizia stradale e dei servizi ausiliari (articolo 2, comma 1, lettera g), la revisione della disciplina sanzionatoria (articolo 2, comma 1, lettera h), i), essendo già previsti dall'attuale Codice, saranno oggetto di mera riorganizzazione, tanto che l'articolo 3, comma 2, del provvedimento recala rituale clausola di invarianza finanziaria con l'espressa previsione che dallo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ad ogni modo, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 8, si chiarisce che le annotazioni nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del numero di telaio delle biciclette, peraltro da apporre facoltativamente, saranno gestite nei limiti degli attuali stanziamenti a favore del Centro Elaborazione Dati del richiamato Dipartimento.

In merito all'articolo 2, comma 1, lettera g), che prevede la creazione di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali, si evidenzia che questa è già esistente ed attiva.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 1, lettera l), il criterio direttivo di delega si articola in due momenti: introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione di sistemi telematici e, successivamente, installazione degli stessi. Sotto il primo profilo, dunque, si tratta di un'attività squisitamente normativa, che consiste nell'arricchire il ventaglio di ipotesi nelle quali, in deroga all'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione, può procedersi alla contestazione a seguito di accertamento a distanza (cfr. l'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992). Il legislatore delegato dovrà, dunque, articolare in maniera puntuale tale casistica: potrà così prevedere per talune ipotesi l'ampliamento del confronto tra i dati già acquisiti dagli attuali dispositivi e quelli a disposizione della banca dati del Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (ad esempio, acquisito il numero di targa del veicolo, potrà consentire di verificare l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità

Prot: RGS 0008273/2015

Per quanto riguarda, infine, la previsione delle misure prenziali in ordine all'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), si precisa che la disposizione non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si trattadi entrate eventuali perché collegate all'applicazione di sanzioni.

Ad oggi non si ha ancora la disponibilità di dati ufficiali sugli effetti derivanti dall'introduzione della riduzione del 30% delle sanzioni amministrative; pertanto, alla fisiologica incertezza delle entrate da sanzioni, si aggiunge l'altrettanto incerta valutazione dei benefici effetti derivanti dalla riduzione di cui sopra. In merito, il disegno di legge delega prevede una revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, prevedendo, in particolare, la graduazione delle sanzioni medesime. Pertanto, ad oggi non è dato sapere come si procederà a tale revisione e graduazione, né tantomeno prevedere i relativi effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Regolatore Generale dello Stato

6 FEB. 2015